

STATUTO

NAZARET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARESE MI VIA MONTE GRAPPA
40/47

Numero REA: MI - 1235541

Codice fiscale: 08455660152

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto dell'art. 27bis Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
ALLEGATO B AL N.REP. 4080/683 DEL 21 DICEMBRE 2004

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, sede e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Arese, la società cooperativa denominata:

"NAZARET Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere altrove uffici, comunque denominati (quali filiali, succursali, agenzie, unità locali) ma senza rappresentanza stabile. E' tassativamente riservata ai soci la facoltà di istituire, modificare e sopprimere altrove sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/1991, da offrire prevalentemente ai propri soci fruitori, nei confronti dei quali si svolge in via prevalente l'attività della Cooperativa, anche tramite le prestazioni dei propri soci prestatori, nello svolgimento della sua attività.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore,

che non abbiano scopo di lucro, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori di servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci prestatori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

In particolare la Cooperativa intende collaborare con altre cooperative e associazioni di volontariato senza scopo di lucro con sede nel Comune di Arese.

La Cooperativa può operare anche con terzi, nel rispetto del principio di prevalenza, a norma di legge.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 111 septies Disp. Att. C.C., dalle disposizioni di cui alla Legge 381/1991, e da quanto oltre previsto nel presente Statuto, la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in ambito di mutualità prevalente. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) vi è obbligo, in caso di scioglimento della società, di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nello svolgimento dell'attività, la Cooperativa deve osservare la parità di trattamento tra i soci, anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In relazione ai requisiti ed agli interessi dei soci, oltre previsti, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi di formazione all'autonomia (SFA);
- l'assistenza domiciliare e territoriale di persone in situazione di fragilità fisica o psichica;
- l'assistenza domiciliare di minori;
- il servizio di assistenza individuale alla persona;
- la gestione di Centri Socio Educativi (CSE);
- la gestione di Comunità Alloggio per disabili;
- la gestione di asili nido;
- la gestione di residenze per disabili e Centri Disabili;
- la fornitura del servizio trasporto persone;
- la fornitura di servizi vacanze;

- attività ricreative, culturali e sportive;
- organizzazione di laboratori artigiani per il recupero delle capacità di coordinamento di soggetti disabili.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, alle condizioni e nei limiti di legge. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche e/o giuridiche (nei limiti di cui oltre), appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci fruitori, minori, disabili, persone in situazione di fragilità fisica o psichica o necessitanti di attività di formazione ed assistenza, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
- 2) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e

svolgono la loro attività lavorativa nell'ambito delle attività costituenti l'oggetto sociale, per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali.

Ai sensi della Legge 142/2001, i soci prestatori stabiliscono, in aggiunta al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata od autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

I soci prestatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di

contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e dotati dei requisiti dei soci prestatori di cui all'art. 5, n. 2.

Il numero complessivo di tali soci non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo di tutti i soci.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata da un regolamento e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), e), f) e g) relativi alle

persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli

amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità ivi previste.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorative a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte;

d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

e) svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione della quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimenti danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.

1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 30,00 (euro trenta e centesimi zero) e non superiori ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può opporre opposizione.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione

sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della Legge 59/1992.

L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.

Art. 19 (Ristorni)

L'organo amministrativo che predispone il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni, anche sotto forma dei trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma 2, Legge 142/2001, che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- modalità di cui alla lettera b), art. 3, comma 2, Legge 142/2001. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico in oggetto non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

La ripartizione dei ristorni ai soci dovrà in ogni caso essere effettuata sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed i

soci stessi, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Assemblee - competenze)

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio, destinazione degli utili e dei ristorni;
- b) nomina e revoca e struttura dell'organo amministrativo;
- c) nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 C.C., dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del soggetto deputato al controllo contabile, ove previsto;
- d) misura dei compensi da corrispondere ad amministratori, sindaci e soggetto deputato al controllo contabile;
- e) responsabilità degli amministratori;
- f) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma secondo, Legge n. 142/2001;
- g) approvazione dei regolamenti della Cooperativa, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- h) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 Legge 142/2001;
- i) ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni dello Statuto;
- b) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) scioglimento anticipato della società;
- d) nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- e) ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

Art. 21 (Assemblee - convocazione)

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno oppure ogni volta che l'organo amministrativo lo reputi opportuno e in ogni caso previsto dallo statuto sociale o dalla legge.

La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito

che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del Codice Civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

In mancanza delle comunicazioni suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentata l'intera compagine sociale e vi siano presenti o informati (in tale ultimo caso i soggetti devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno) tutti i componenti dell'organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Art. 23 (Votazioni - Verbalizzazione)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 24 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone

giuridiche potranno avere un massimo di un voto qualunque sia il numero dei loro membri.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è efficace anche per le successive convocazioni della medesima assemblea.

Non può essere conferita delega ad amministratori, membri del Collegio Sindacale o al Revisore.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi dal vice presidente dell'Organo Amministrativo, e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi dall'assemblea soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri da tre a nove, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Art. 27 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo (raccomandata, telefax, e.mail) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, il quale può

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto a compenso, ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 32 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato volontariamente, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata

dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora il Collegio sindacale eserciti anche il controllo contabile, deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2397 e segg. C.C.

Art. 33 (Controllo contabile)

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409bis, comma 3, C.C., l'assemblea può affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove nominato.

Negli altri casi e ove richiesto dalla legge, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci, la quale provvede alla nomina ed alla determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Dlgs 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci e tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili;
- b) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Per l'introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e sono nominati dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano entro trenta giorni dalla richiesta della

parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del Dlgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento e liquidazione)

In tutti i casi di scioglimento della società, l'assemblea, convocata dall'organo amministrativo, provvede a:

- determinare il numero dei liquidatori;
- nominare il/i liquidatore/liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, determinare le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- determinare a chi spetta la rappresentanza della società;
- determinare i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determinare gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e la disciplina dei ristorni, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 40 (Principi di mutualità, riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale e di eventuali strumenti finanziari, di divieto di distribuzione di riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme della legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI Libro V del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: CARLO SERVENTI

ANTONIO BARBAZZA (SIGILLO)

COPIA INFORMATICA CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, AD USO REGISTRO IMPRESE.

ARESE, 28 DICEMBRE 2004

NOTAIO ANTONIO BARBAZZA